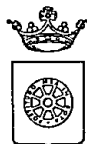


Riv.
1472
del 21.3.92



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

N. 35455/8435-89 protocollo

N. 266/90 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. COOP. LE BETULLE a.r.l. CF.:000439160452
per essere autorizzato a VARIANTE AL PROGETTO PER LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO
ABITAZIONE E NEGOZI "Fabbr. C" in via G. Marconi Loc. Pontecinato
Carrara.

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 30/7/1991 Verb. N° 30;

~~la concessione~~
la ~~licenza~~ di costruzione del 27 luglio 1990 n° 266;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 23/1/77 n° 10;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

~~il regolamento edilizio comunale;~~

~~l'atto di vincolo dei vani sotto le falde del tetto a vani ad uso soffitta non~~
~~abitabili Rep. n° 13514 del 20.12.1991 Not. Giulio Faggioni;~~

~~Visto l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi artt. 7 e 8 delle 28/1/77 n° 10 - Rep.~~
~~n° 179876 Notaio Guido Lucentini;~~

~~Visto il pagamento della somma di lire 600.000 per oneri di urbanizzazioni (Rev. n°~~
~~3180/1/1295 del 6/3/1992);~~

~~AUTORIZZA~~ CONCEDE

il sig. COOPERATIVA LA BETULLE A.r.l.

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

CONDIZIONE UFFICIALE SANITARIO: Sottotetto non abitabile.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio;
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li **1 8 MAR. 1992**

RILASCIO — Carrara li ~~come da concessione originaria~~

SCADENZA — Carrara li ~~come da concessione originaria~~

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
IL DIRETTORE CAPO PARTIMENTO
(Arch. Claudio Varriani)

IL SINDACO

Consegnata da

a mano di

il

21.3.1992